

potuto proporre prima, se ritenuti rilevanti, disponendo per la loro assunzione con ordinanza nell'udienza.

Ove non sia ammissibile l'immediata assunzione delle prove, il giudice fissa un'altra udienza concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, termini.

La controparte, nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, può dedurre ulteriori mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

Nell'udienza il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

Non sono operative le preclusioni e le decadenze per la **produzione di documenti** (ccdd. prove precostituite) i quali sono ammessi nell'udienza di discussione sinché non sia iniziata la discussione orale, in modo da permettere alla controparte di avere cognizione del loro contenuto (127).

In riferimento ai *poteri istruttori del giudice* di cui si è accennato sopra al punto n. 1, il potere di disporre d'ufficio di mezzi istruttori tende a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale (128) ed il potere deve essere esercitato in osservanza del principio dispositivo, nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese e delle eccezioni sollevate dalle parti (129), mentre non può colmare le carenze probatorie di esse (130). La rinnovazione delle indagini tecniche è rimessa alla facoltà discrezionale del giudice del merito, ed il suo esercizio rappresenta un accertamento di fatto non sottoposto al sindacato di legittimità (131).

3. La fase decisoria

A) Generalità

Antecedentemente alla riforma della L. 205/2000, nell'udienza di discussione (con avviso notificato alle parti almeno sessanta giorni prima), dopo la relazione della causa del magistrato relatore (ora giudice unico) le parti rappresentavano oralmente le proprie richieste e precisavano le proprie conclusioni; terminata la discussione, la Corte riservava ogni decisione alla camera di consiglio in cui, dopo l'illustrazione della causa del giudice relatore, si addiveniva alla decisione delle varie questioni, ai sensi dell'art. 276 c.p.c.; della decisione (ora definita sentenza ai sensi dell'art. 1, L. 19/1994) veniva data pubblicazione a mente dell'art. 23 R.D. 1038/1933.

(127) Cass., 7-5-1993, n. 5265.

(128) Cass., 12-2-1997, n. 1304.

(129) Cass., 3-6-1997, n. 4935.

(130) Cass., 1-10-1997, n. 586.

(131) Corte conti, sez. giur. Regione Abruzzo, 10-10-2005, n. 683.

La struttura ora disegnata della **fase decisoria** ha subito un radicale **cambiamento** a seguito della L. 205/2000 che ha previsto:

- a) la **istituzione del giudice unico delle pensioni** (art. 5, comma 1);
- b) la **possibilità di adottare decisioni semplificate** nel caso di manifesta fondatezza, manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso (art. 9, comma 3);
- c) la **lettura del dispositivo in sede di udienza** (art. 429 c.p.c., siccome richiamato dall'art. 5, comma 2);
- d) il **deposito della sentenza entro 15 gg. dalla pronuncia** (art. 430 c.p.c., richiamato dall'art. 5, comma 2);
- e) l'**esecutorietà della sentenza** che pronuncia una condanna a favore del lavoratore (art. 431 c.p.c., richiamato dall'art. 5, comma 2). Ulteriori innovazioni sono state introdotte dalla L. 6-8-2008, n. 133 (di conv. del D.L. 25-6-2008, n. 112) (art. 53), in ordine alla lettura della motivazione contestualmente al dispositivo.

La struttura monocratica semplifica e rende più agile e snello il procedimento. Nell'udienza di discussione, cui sono applicabili le norme processuali del rito del lavoro, era considerata inammissibile la proposizione di un'eccezione in senso proprio non proposta e non con la comparsa di costituzione e di risposta, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c. (132). Tuttavia le SS.RR. 2/2008/QM, in data 21 febbraio 2008, hanno ritenuto ammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio anche con memoria depositata oltre i termini stabiliti nel decreto di fissazione d'udienza ed anche all'udienza di discussione della causa.

Di particolare rilievo è la modifica concernente la possibilità di adottare **decisioni in forma semplificata** (art. 9, comma 3) nei casi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, o eventuali manifeste questioni pregiudiziali di rito che precludano l'esame nel merito del ricorso, quali la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso: la decisione in forma semplificata viene adottata a seguito della pubblica udienza o in sede di camera di Consiglio per la decisione dell'istanza cautelare.

Il combinato disposto normativo dell'art. 9, commi 1 e 3, prevede la possibilità di assumere la decisione con sentenza succintamente motivata (133): la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme; la decisione in forma semplificata è assunta nel rispetto della completezza del contraddittorio ed è soggetta alle medesime forme di impugnazione

(132) Corte conti, sez. II centr., 13-3-2003, n. 100; SS.RR., 3-3-2004, n. 4/QM.

(133) La sentenza succintamente motivata può essere emessa sia in primo grado che in appello: cfr. Corte cost., sez. I centr., 5-7-2001, n. 215.

previste per le sentenze, ed il giudice provvede anche alle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La cd. **sentenza breve**, già elaborata dalla prassi giurisprudenziale con riferimento sia a decisioni di inammissibilità che a giudizi ripetitivi, secondo l'innovazione introdotta dalla L. 205/2000, **deve avere una succinta motivazione**: pertanto la motivazione, pur non dovendo esaminare tutti i motivi di ricorso o tutte le eccezioni di parte resistente o controinteressata, deve evidenziare, anche nella sua sinteticità, la ragione per la quale il giudice accoglie o rigetta il ricorso (134).

Una sentenza che non permetta di dedurre tale ragione o, di converso, presenti una motivazione particolarmente elaborata e complessa, può costituire un vizio nella decisione, oggetto di cognizione del giudice d'appello attivato con impugnativa, e con successivo annullamento e rinvio al giudice di I grado: in buona sostanza la motivazione succinta rappresenta un obbligo e non una possibilità per il giudice (135).

B) Le decisioni in forma semplificata: generalità

Le **ccdd. decisioni in forma semplificata** non hanno una omogenea disciplina e sono accomunate dallo snellimento e dalla celerizzazione del processo; esse consistono nelle a) decisioni in forma semplificata assunte con sentenza succintamente motivata; b) sentenze adottate, con motivazione sintetica o semplificata, in camera di consiglio in sede di esame dell'istanza cautelare; c) decisioni semplificate assunte con decreto sulle ccdd. cause di estinzione del giudizio (rinuncia al ricorso, cessazione della materia del contendere, estinzione del giudizio e perenzione) (136).

C) Le decisioni in forma semplificata: base normativa

La base normativa è rappresentata dall'art. 9, comma 3, della L. 205/2000 che afferma l'applicabilità dei commi 1 e 2 dell'art. 9 L. 205/2000 (il quale ha sostituito l'art. 26, ultimo comma, L. 1034/1971), anche ai giudizi pensionistici innanzi alle Corti dei conti (civili, militari, di guerra).

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) (decisioni adottate con sentenze succintamente motivata, anche in sede di esame dell'istanza cautelare), esse sono operative nei casi di «*manifesta fondatezza o manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso*».

(134) TERRACCIANO, *Per le questioni chiare debutta la «sentenza breve»*, in Guida al Diritto, 2000, 30, 80.

(135) TERRACCIANO, *Per le questioni*, op. ult. cit., 80.

(136) LA CAVA, *La definizione dei giudizi: le sentenze ed i provvedimenti di definizione semplificata*, Atti del Convegno «Il giudice unico delle pensioni. Esame delle questioni suscitate dal nuovo rito introdotto con la legge n. 205 del 2000», Roma, 21, 22 e 23 ottobre 2002. Sulla decisione semplificata cfr. Corte conti, sez. I centr., 14-1-2008, n. 26.

La legge ha avuto modo, in materia, di fare riferimento sia al **contenuto** della motivazione, che deve consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o ad un precedente conforme, sia al **rito**, per cui la definizione con sentenza potrà avvenire a seguito di pubblica udienza o in camera di consiglio (137).

La «sentenza succintamente motivata» non costituisce una novità assoluta sul piano legislativo, essendo già stata adottata il modulo della «motivazione in forma abbreviata» dall'art. 19 del D.L. 67/1997, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135 per il rito speciale degli appalti pubblici, in materia di procedure di affidamento di incarichi di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e, del resto, lo stesso art. 132 c.p.c. sul «contenuto della sentenza» prescrive (al n. 4) che la sentenza deve contenere una «concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione»: analogamente cfr. l'art. 118 delle disp. att. del c.p.c.

Imprescindibile, in ogni caso, qualunque sia la formula aggettivante della sentenza, essa dovrà conformarsi al canone costituzionale (art. 111) secondo il quale «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», a garanzia da un lato della responsabilità del giudice e dall'altro per la legittimità delle pronunzie, al fine di permettere un solido controllo in sede di impugnazione (138).

Le formule di irricevibilità (si pensi, in materia pensionistica di guerra o in tema di riscatto), inammissibilità (es. nel caso di omessa notificazione o difetto di giurisdizione) improcedibilità, fondatezza o infondatezza (casi di filoni giurisprudenziali consolidati) devono essere caratterizzate tutte dalla «**manifesta**» caratterizzazione della situazione, ovvero la fattispecie deve emergere con chiarezza inequivocabile, senza alcun dubbio, e senza la necessità di alcun approfondimento.

Avverso le menzionate decisioni in forma semplificata sono proponibili le medesime forme di impugnazione previste per le sentenze ordinarie.

La novità rilevante introdotta dall'art. 9, comma 2, attiene alla possibile *decisione in forma semplificata in sede cautelare* quando si verta in una delle ipotesi in cui, secondo quanto suddetto, è possibile adottare una decisione in forma semplificata; l'innovazione va vista anch'essa nell'ottica di una semplificazione e di celerizzazione del processo, non disgiunta da un intento deflattivo del contenzioso, con la peculiarità che, laddove nella decisione adottata a seguito di pubblica udienza l'autorità giudicante può adottare la formula «ordinaria» o quella «succintamente motivata», in **sede cautelare la decisione è**

(137) Nell'ambito delle pensioni privilegiate è stata ritenuta congrua la motivazione mediante rinvio alle argomentazioni svolte dall'organo di consulenza medico-legale interpellato: cfr. Corte conti, sez. giur. Regione Molise, 12-3-2001, n. 37.

(138) BARILE - CHELI - GRASSI, Istituzioni, cit., 423. Sull'obbligo della motivazione nella sentenza cfr. Cass. II, 20-3-2007, n. 6564.

consentita solo se, ed in quanto, sussistano i presupposti per la «decisione in forma semplificata».

Quest'ultima soluzione in sede cautelare potrà avvenire solo nella completezza del contraddittorio, cioè ove vi sia stata effettiva costituzione delle parti e completo svolgimento delle difese, atteso che, potendosi la parte costituire sino alla trattazione, una mancata costituzione in sede cautelare, con eventuale successiva decisione in forma semplificata, priverebbe la parte di una piena tutela in sede giurisdizionale.

Tale impostazione si appalesa più conforme all'art. 24 della Cost., e quindi l'esigenza di snellimento processuale è recessivo rispetto ad un contraddittorio che, secondo la dizione normativa, deve essere «completo» e non solo «regolare».

La decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. 21 luglio 2000, n. 205, emessa nella camera di consiglio fissata per la decisione dell'istanza cautelare di sospensione, è ammissibile anche in grado di appello (139).

Nella individuazione dei **presupposti processuali e sostanziali per la possibilità di definire immediatamente il ricorso con sentenza in forma semplificata assunta nella camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza cautelare**, ai sensi degli artt. 3 e 9, L. 21 luglio 2000, n. 205, la giurisprudenza ha ritenuto necessario:

- a) il rispetto del principio della completezza del contraddittorio, con rituale notifica del ricorso ed il rispetto dei termini per la discussione sull'istanza incidentale;
- b) la completezza dell'istruzione dell'affare, nel senso che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato non devono essere in contraddizione con i documenti depositati;
- c) non vi sia stata la esplicita opposizione delle parti costituite in giudizio;
- d) ci sia la «manifesta fondatezza», ovvero «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza del ricorso» (140).

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal Presidente della Sezione o da un magistrato da lui delegato (art. 9, commi 1 e 3).

Il decreto, pronunciato fuori udienza e fuori camera di consiglio, viene depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite, ciascuna delle quali, nel termine di sessanta giorni, può proporre opposizione al Collegio (con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segrete-

(139) Corte conti, sez. I centr., 19-7-2001, n. 229/A.

(140) Cons. Stato, sez. IV, 5-4-2003, n. 1787.

ria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica). Nei trenta giorni successivi il collegio decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.

Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso in appello, il cui giudizio procede secondo le regole ordinarie, con tutti i termini processuali ridotti alla metà.

Lo strumento processuale ha, anch'esso una finalità deflattiva.

D) La decisione ordinaria e le recenti innovazioni introdotte dal D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008

L'udienza di discussione del ricorso pensionistico è fissata su istanza di colui che propone l'azione (ricorrente) o della parte più diligente (artt. 17, comma 1, 77 R.D. 1038/1933) (141).

L'istanza di fissazione di udienza, che è atto d'impulso processuale di parte avente come destinatario l'organo giurisdizionale al fine di ottenere una data per la discussione della causa, non può avere l'efficacia di un atto di riassunzione del giudizio (142).

L'applicazione dell'art. 429 c.p.c., di cui all'art. 5, comma 2, della L. 205/2000, comporta che il giudice, nella stessa udienza di discussione del ricorso, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, *pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo* (143). In un'ottica di tempi certi per la decisione ed una maggiore «visibilità» della stessa, l'art. 53 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, siccome convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che il giudice oltre alla lettura del dispositivo (già prevista nella precedente normativa) deve dare esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il **regime temporale** delle innovazioni normative (ai sensi dell'art. 56 D.L. n. 112/2008) prevede che gli artt. 429 e 430 del c.p.c., siccome modificati dal citato decreto legge e dalla legge di conversione, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore (25 giugno 2008: cfr. art. 85 del decreto).

Si è in siffatto modo derogato al principio della immediata applicazione della legge processuale, stabilendo che i procedimenti pendenti introdotti (considerando che la introduzione avviene con il deposito dell'atto introduttivo) sino al 24 giugno 2008 sono disciplinati dalle precedenti norme.

(141) Corte conti, SS.RR., 7-7-1999, n. 20/QM (*contra*, ma in posizione minoritaria, sez. III, 25-6-2003, n. 290 che ritiene la fissazione d'ufficio dell'udienza di discussione).

(142) Cons. Stato, 8-9-2003, n. 5015.

(143) La lettura del dispositivo in udienza è atto «a rilevanza esterna», e, perciò, non più modificabile; in termini, Cass. 18-2-1998, n. 1733.

Nell'ambito delle finalità di efficienza sottese nelle innovazioni introdotte, peculiare rilievo ha la cd. **motivazione contestuale**.

Il testo di legge (art. 53) nella cd. motivazione contestuale ha eliminato il termine «concosa» (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto), previsto nel cd. progetto Foglia.

L'ordinamento vigente (oltre all'art. 544 c.p.p., il quale prevede che il giudice che intende avvalersi nella stesura della motivazione della sentenza del termine più lungo ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza l'adozione di particolari formule) prevede formule analoghe di motivazione contestuale, in particolare nell'art. 23, comma 8 L. n. 689/1981, nell'art. 281sexies c.p.c. e soprattutto nell'art. 16, comma 5, D.Lgs. 5/2003 (in materia di diritto societario con differimento della decisione in casi di particolare complessità).

È l'ultima disposizione ad avere introdotto come regola la motivazione contestuale e l'eccezione per i casi di particolare complessità.

La modifica del processo riguarda solo il processo di primo grado.

La motivazione contestuale va letta, con obbligo del giudice di rispettarla, all'esito della discussione contestualmente al dispositivo, e come quest'ultimo, non costituisce un atto interno ma un atto a rilevanza esterna che si perfeziona e si cristallizza con la lettura pubblica.

La motivazione, insieme al dispositivo, forma la sentenza, e la sua mancata lettura, ove nel dispositivo non sia stato deliberato il differimento della motivazione ad un momento successivo, implica, analogamente al caso di omissione di lettura del dispositivo, nullità insanabile della sentenza per mancanza di una parte essenziale (Cass. 14 luglio 2006, n. 16114).

È applicabile anche alla motivazione contestuale, una volta letta, l'elaborazione che si è formata sull'intangibilità del dispositivo.

La sentenza (letta) costituisce un unico atto composto da dispositivo e motivazione: il primo può interpretarsi attraverso la seconda, ed il contrasto tra i due, ove non sia risolvibile attraverso il processo interpretativo, non sussistendo una «gerarchia» tra gli stessi, con conseguente prevalenza dell'uno sull'altro, determina nullità della sentenza (cfr. Cass. 4 marzo 2005 n. 4741).

La regola generale della motivazione contestuale prevede un'eccezione costituita dalla «**particolare complessità**»: quest'ultima può riguardare sia questioni di fatto, sia questioni di diritto, processuali e sostanziali.

L'operatività della eccezione presuppone che debba essere fissato nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza (formula analoga, con fissazione di un termine di trenta giorni, è prevista per il rito societario ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 5/2003).

Il giudice è titolare di un'ampia discrezionalità per la individuazione della *particolare complessità*; tuttavia il rafforzativo costituito dall'aggettivo qualificativo «particolare» pare non consentire un'eccessiva estensione delle ipotesi

che, peraltro, non devono costituire mere formule generiche per sottrarsi al generale principio della motivazione contestuale.

Salve le implementazioni giurisprudenziali dell'art. 53 comma 2, la *motivazione contestuale* non sembra possa sussumersi nella *motivazione abbreviata*, in cui la motivazione può essere congruamente configurata in forza del rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

Tuttavia il dettato normativo appare orientato verso un contenimento della motivazione, essenziale, puntuale e non ridondante (cfr. art. 132, n. 4 c.p.c., art. 118, comma 2, c.p.c., nonché, per le ordinanze, l'art. 134 del codice di rito civile).

Antecedentemente, ai sensi dell'art. 5 della L. 205/2000, il dispositivo, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata, ed il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione della sentenza rendeva quest'ultima nulla (144), con prevalenza del primo sulla seconda (145).

La nullità della sentenza, derivante dalla contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non sussisteva ove il contrasto tra essi era solo apparente, allorché il contrasto poteva essere risolto attraverso l'interpretazione del dispositivo ed alla luce della motivazione (146). Non produceva di converso, nullità la mancata sottoscrizione (o la sottoscrizione mediante segno grafico illeggibile) del dispositivo letto in udienza, visto che l'identificazione del giudice poteva desumersi dal verbale d'udienza.

L'assenza del requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., ma l'invalidità va verificata con riferimento alla «sentenza», completa di motivazione e dispositivo (147).

Le *sentenze di rito*, in specie di inammissibilità, derivano da irregolarità nella istituzione del contraddittorio, dalla inimpugnabilità di alcuni atti (endoprocedimentali, quali i pareri medico-legali, o generali, quali i regolamenti). Accanto ai casi di citata inammissibilità, derivati anche dai principi del nostro ordinamento, la normativa di settore (art. 6, commi 7 e 9) ha individuato due ulteriori casi di inammissibilità. In primo luogo, l'art. 6, comma 6, prevede i requisiti essenziali che i ricorsi (in materia di pensioni civili, militari e di guerra) devono possedere, a pena di inammissibilità l'indicazione del giudice, l'esposizione degli elementi di fatti e di diritto su cui si fonda la domanda e le relative conclusioni. Ulteriore ipotesi è costituita dall'art. 6, comma 9, che si riferi-

(144) Cass., sez. lav., 29-11-2002, n. 16988. Sulla motivazione delle pronunce in materia pensionistica, cfr. Riccò, *La motivazione delle sentenze nel giudizio pensionistico*, in Riv. Corte conti, 1998, 6, 273.

(145) Corte conti, sez. II centr., 11-4-2007, n. 96/A.

(146) Cass., sez. lav., 6-11-2002, n. 5586.

(147) Cass. sez. lav., 19-11-2001, n. 14481.

sce a ricorsi afferenti a provvedimenti i quali definiscono domande di aggravamento. Se il provvedimento è stato emanato in conformità a giudizi delle Commissioni Mediche accettate dall'interessato, e confermati dalla Commissione medica superiore, le pretese attoree devono essere supportate da una perizia medica o certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi precedenti.

La **sentenza è di tipo accertativo**, acclarante l'esistenza o l'inesistenza del diritto nei confronti dell'amministrazione (148), seppure possano configurarsi anche sentenze costitutive (sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo) (149). La giurisprudenza contabile ha ritenuto che l'azione fatta valere nel giudizio pensionistico non è né di annullamento del provvedimento dell'amministrazione né di mero accertamento della situazione giuridica dedotta dalla domanda amministrativa, ma piuttosto nella generalità dei casi di condanna dell'amministrazione all'adempimento delle prestazioni (150). La domanda proposta al giudice delle pensioni è volta ad accertare, quindi, se ed in quali limiti esiste un diritto a trattamento pensionistico (151).

E) Le competenze accessorie del credito pensionistico

La decisione in ordine alle **competenze accessorie del credito pensionistico** si configurava diversamente a seconda che fossero pensioni civili e militari o pensioni di guerra e tabellari. Nel primo caso, costituendo la rivalutazione monetaria e gli interessi non meri accessori del diritto, ma elementi concretizzanti, in unione col credito originario, il *tantundem* della prestazione pensionistica, l'esatta quantificazione del credito pensionistico, il giudice doveva riconoscerli d'ufficio, pur in assenza di specifica domanda (152); occorreva, di converso, un'autonoma domanda con onere di allegazione probatoria, *ex art.* 1224 c.c. (al fine della rivalutazione monetaria) per le pensioni di guerra e per le pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» (militari di leva) (153).

Una decisione delle Sezioni Riunite, ha eliminato, in sostanza sotto il profilo delle competenze accessorie, ogni differenza di disciplina tra le pensioni ordinarie, di guerra e militari tabellari che l'ordinamento assegna al potere cognitorio e decisorio della Corte dei conti (154).

(148) DOMENICHELLI, *I giudizi*, cit., 2141.

(149) SCIASCIA, *Manuale*, cit., 504. Il giudice pensionistico non può disapplicare né conoscere *incidenter tantum* gli atti amministrativi riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'amministrazione di appartenenza: Corte conti, SS.RR., 17-4-2000, n. 6/QM.

(150) Corte conti, SS.RR., 27-5-2004, n. 7/QM.

(151) Corte conti, SS.RR., 27-5-2004, n. 7/QM.

(152) GARRI, *I giudizi*, cit., 98; Cass., SS.UU., 9-3-1995, n. 2742; ritiene sussistente un interesse all'appello, ove il giudice non si sia pronunciato su interesse e rivalutazione, Corte conti, sez. II, 14-4-2000, n. 135.

(153) GARRI, *I giudizi*, cit., 101; Cass., SS.UU., 9-3-1996, n. 1918; Corte conti, sez. II, 18-1-2000, n. 12.

(154) Corte conti, SS.RR., 18-10-2002, n. 10/QM.

Le Sezioni Riunite hanno ritenuto che l'espresso richiamo operato dall'art. 5 della L. 205/2000 alla unitaria disciplina dettata dall'art. 429 c.p.c. sia applicabile, oltre che alle pensioni civili e militari, anche alle pensioni di guerra ed alle pensioni tabellari militari, con l'ulteriore conseguenza che, anche per tali pensioni si ha una presunzione assoluta di dannosità da svalutazione che prescinde dall'elemento soggettivo dell'inadempimento e dalla intimazione di pagamento, introducendo un meccanismo automatico di liquidazione del relativo pregiudizio, a cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio, utilizzando gli indici stabiliti dall'art. 150 disp. att. c.p.c., al di là di ogni onere probatorio ed ambito di operatività dell'art. 1224 c.c. (155).

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in quanto accessori del credito pensionistico, decorrono da quando i ratei vengono a maturazione e non dalla scadenza dei termini previsti, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione della pensione (156). È stato ritenuto, inoltre, che la «nuova normativa» abbia efficacia retroattiva, e si applichi a tutte le fattispecie anteriori, anche a quelle insorte prima dell'entrata in vigore della legge (205/2000), salvo il limite del rapporto esaurito, e che la normativa stessa trovi applicazione anche alle controversie pendenti in appello (157).

La sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro comporta, per il giudice, il dovere di determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito (art. 429, comma 3, c.p.c.).

La estensibilità dell'istituto ai crediti dei dipendenti pubblici ha trovato l'autorevole sostegno della Corte costituzionale che ha affermato che essa appartiene al diritto vivente (158); può quindi affermarsi che il filone giurisprudenziale, secondo il quale **esiste un obbligo per il giudice pensionistico (pubblico) di pronunciarsi su interessi legali e rivalutazione**, ha trovato un solido fondamento normativo nel citato art. 429, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 5, comma 2 (159).

Le Sezioni Riunite sono tornate ad occuparsi delle competenze accessorie, statuendo che, nel caso di **riconoscimento del diritto alla liquidazione degli emolumenti accessori sugli arretrati pensionistici tardivamente corrisposti**, spettano all'avente diritto:

- a) sugli interessi legali già maturati, per periodi superiori ai sei mesi, solo gli ulteriori interessi legali ai sensi dell'art. 1283 del c.c., a decorrere dall'even-

(155) Corte conti, SS.RR., 18-10-2002, n. 10/QM; sez. III centr., 28-5-2003, n. 163.

(156) Corte conti, 13-5-2003, n. 216.

(157) Corte conti, SS.RR., 18-10-2002, n. 10/QM.

(158) Corte cost., 24-3-1986, n. 52.

(159) Corte conti, sez. II, 14-4-2000, n. 135.

tuale proposizione della specifica domanda giudiziale, con esclusione di ogni forma di rivalutazione monetaria;

- b) sulle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria maturate in riferimento ai singoli ratei pagati in ritardo, con decorrenza dalla costituzione in mora avvenuta in via stragiudiziale o in via giudiziale, interessi legali e, se specificamente provati in giudizio, ulteriori danni da svalutazione o da altra causa (160).

L'art. 430 del codice di procedura civile, anch'esso richiamato dall'art. 5, comma 2, L. 205/2000 dispone, inoltre, che la **sentenza deve essere depositata** nella segreteria della sezione **entro quindici giorni dalla pronuncia**, e la stessa segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti (161).

F) Le spese processuali

In ordine alla tematica delle **spese processuali**, i giudizi pensionistici, in deroga al principio generale della soccombenza fissato dall'art. 91 c.p.c., sono caratterizzati da una sostanziale gratuità, ai sensi dell'art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533 (avente ad oggetto le controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), per cui la condanna risulta circoscritta — visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. — alla sola ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria (162). Si è affermato, sulla specifica questione, che occorre differenziare la posizione dell'Amministrazione resistente nei cui confronti vige il principio che le spese, salva la possibilità di compensazione, seguono la soccombenza, e la posizione del ricorrente, il quale, in primo grado, non può essere condannato alle spese processuali e di difesa (163), salvi i limiti suddetti.

Gli ambiti operativi della norma, art. 152 disp. att. c.p.c., il quale deroga all'art. 91 c.p.c., sono discussi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, divisa tra un indirizzo interpretativo, il quale tende a riconoscere il beneficio dell'esonero sulla base di un criterio di natura oggettiva rappresentato dalla natura previdenziale o assistenziale delle prestazioni richieste, non assegnando rilievo alla natura previdenziale o assistenziale dell'ente resistente (164), ed un orientamento (minoritario), che, con un'interpretazione restrittiva delle norme richiamate, nega la sua applicazione alle fattispecie in cui non sussiste la natura subordinata del rapporto di lavoro (165).

(160) Corte conti, SS.RR., 26-9-2007, n. 8/QM.

(161) Il termine previsto per il deposito della sentenza (15 gg.) è comunemente considerato ordinatorio: in siffatto modo Cass., 28-1-1983, n. 792.

(162) Corte conti, sez. giur. Regione Veneto, 10-2-1997, n. 74; sez. II, 26-11-1999, n. 308; cfr. anche sez. giur. Regione Umbria, 4-10-1997, n. 720; sez. II, 5-5-2000, n. 155.

(163) Corte conti, sez. I, 12-5-2003, n. 133. Sulla compensazione delle spese cfr. Cass., 21-5-2008, n. 13057.

(164) Cass., 14-1-2003, n. 440.

(165) Cass., 9-1-2003, n. 124.

La disposizione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., siccome sostituito dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, permette la condanna del pensionato che sia in possesso di un determinato livello di reddito, ove la pretesa attivata sia manifestamente infondata o temeraria. Sulla base di tale ultima disposizione di settore, la giurisprudenza contabile ha stabilito alcune volte la rifusione delle spese, asserendo che la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico cede di fronte alla temerarietà di chi agisce o resiste in giudizio (166).

Infine l'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. ed ha disposto che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

La disposizione, che è entrata in vigore il 1° marzo 2006 (ai sensi dell'art. 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con L. 23 febbraio 2006, n. 51), si applica unicamente per i procedimenti instaurati successivamente a tale data e delimita la possibilità di compensazione delle spese tra le parti, mentre le motivazioni devono essere espressamente esternate dal giudice nella sentenza.

G) L'estinzione del giudizio pensionistico

Il legislatore con le norme in tema di giustizia amministrativa (L. 205/2000) ha disciplinato *una specifica forma di perenzione: la perenzione dei ricorsi ultradecennali* (art. 9, comma 3), causa di estinzione anormale del processo, che incide sul rapporto processuale. La nuova normativa, che si evince dal combinato disposto dell'art. 9, commi 2 e 3, prevede la perenzione dei ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra ultradecennali, in relazione ai quali non sia stata presentata, dai ricorrenti, una nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso da parte della segreteria; la dichiarazione di perenzione avviene con le modalità di cui all'art. 26, ultimo comma, L. 1034/1971, siccome modificato, cioè con decreto adottato dal Presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato (167).

L'art. 54 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come conv. della L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede la riduzione a 5 anni del termine (prima) decennale previsto dall'art. 9, comma 2, della L. 205/2000.

(166) Corte conti, sez. giur. Regione Lazio, 22-11-2006, n. 2360.

(167) Corte conti, sez. giur. Regione Puglia, 30-3-2005, n. 235 ha stabilito che l'istanza di fissazione dell'udienza (per i ccdd. ricorsi ultradecennali) deve recare la sottoscrizione personale della parte; è irrituale, pertanto, un'istanza di fissazione dell'udienza quando rechi la sottoscrizione del solo procuratore costituito.

La disposizione, che fa parte del disegno volto all'eliminazione dell'arretrato in materia pensionistica, in specie in materia di pensioni di guerra, ha la funzione di verificare l'effettiva sussistenza di un interesse alla decisione del ricorrente: il legislatore prevede espressamente la sottoscrizione dell'istanza ad opera della parte ricorrente interessata (salva un'eventuale procura speciale). Si pone, a tale riguardo, un problema di raccordo del nuovo istituto della «perenzione dei ricorsi ultradecennali» con l'istituto della estinzione per mancata prosecuzione del giudizio previsto in tema di ricorsi pensionistici, e introdotto dall'art. 6 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, siccome convertito, con modificazioni, in L. 14 gennaio 1994, n. 19.

Secondo quest'ultima previsione normativa, per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione 19/1994 (cioè 14 gennaio 1994), la parte che ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio di sei mesi, decorrente dalla comunicazione della segreteria della Sezione Regionale (della ricezione del fascicolo) prevista dall'art. 1, comma 4bis, della stessa legge, pena l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio (168).

Gli ambiti di operatività dei due istituti attengono, il primo (perenzione dei ricorsi ultradecennali) ad effetti generali e permanenti su tutti i giudizi che realizzino i presupposti operativi della norma (l'inerzia temporale per i dieci anni), ed in specie: a) i ricorsi depositati dopo il 14 gennaio 1994; b) i giudizi precedenti al 14 gennaio 1994, che pur confermati nell'interesse alla coltivazione del giudizio ai sensi dell'art. 6 L. 19/1994, non siano stati trattati e decisi nel corso di un decennio decorrente dal deposito dell'istanza di prosecuzione di giudizio.

La disposizione sulla perenzione ultradecennale opera di diritto ed è rilevata d'ufficio, analogamente all'art. 6 della L. 19/1994. Due ulteriori ipotesi di estinzione del giudizio (oltre alla perenzione dei ricorsi ultradecennali, la mancata prosecuzione del giudizio, ex art. 6 D.L. 453/1993, siccome convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19 ed alla intempestiva riassunzione del giudizio da parte degli eredi) sono costituite da: a) la rinuncia agli atti del giudizio; b) la revisione amministrativa ex art. 13 D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

In ordine alla *rinuncia agli atti di giudizio* il prevalente indirizzo giurisprudenziale ha statuito che nei giudizi pensionistici non si applica la norma la quale richiede l'accettazione della rinuncia formulata dal ricorrente da parte della Pubblica Amministrazione convenuta (169).

L'art. 13 D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nel caso di revisione amministrativa del provvedimento impugnato, accettata espressamente dall'interessato con

(168) Corte conti, sez. giur. Regione Liguria, 25-11-2002, n. 924.

(169) Corte conti, sez. giur. Regione Toscana, 18-5-2000, n. 881; *contra* sez. giur. Regione Molise, 28-2-2006, n. 33.

dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento e contestuale rinuncia agli atti del giudizio identifica una fattispecie di estinzione dei giudizi in materia di pensioni (170).

4. La tutela cautelare

Nella disciplina del giudizio pensionistico non esiste, in materia di tutela processuale cautelare, una specifica disposizione al riguardo, essendo prevista unicamente, ai sensi dell'art. 6 L. 21 marzo 1953, n. 161, la possibilità di proporre domande incidentali di sospensione del provvedimento (pensionistico) impugnato, nell'ambito dello stesso ricorso introduttivo del giudizio, o con separata richiesta da notificare all'amministrazione e ad almeno una delle parti controinteressate (171). La norma citata si limita a prevedere che, nella sede cautelare siano ascoltati in Camera di Consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il Pubblico Ministero ed i legali delle parti.

I presupposti per l'attivazione della tutela cautelare sono il cd. *fumus boni iuris* ovvero il ricorso deve presentarsi, ad una sommaria cognizione, fondato giuridicamente, ed il cd. *periculum in mora*, costituito dal pregiudizio grave ed irreparabile che subirebbe il ricorrente nelle more del giudizio. La irreparabilità va intesa in senso relativo (potendo qualsiasi diritto patrimoniale essere in qualche modo riparabile, anche con il risarcimento del danno). Il menzionato requisito va parametrato, ad esempio, in ordine alle conseguenze dannose che possono comprimere il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa (cfr. artt. 36 e 38 Cost.) (172).

Nell'economia dei procedimenti di «sospensiva» in materia pensionistica, il secondo presupposto (il *periculum in mora*) acquisisce un ruolo quasi assorbente, mentre il primo si riduce ad un ruolo quasi marginale (173).

Non essendo prevista in materia processuale pensionistica una specifica norma, l'adozione del provvedimento (cautelare) di sospensione da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali è frutto essenzialmente di un'interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 21 u.c. L. 1034/1971 e dell'art. 700 c.p.c., assunto a istituto di generale tutela nei confronti della pubblica amministrazione per l'esigenza di rendere concreto, anche nel giudizio pensionistico, il diritto alla difesa canonizzato nell'art. 24 Cost. (174).

(170) Corte conti, sez. giur. Regione Lombardia, 17-4-2003, n. 467.

(171) LORUSSO, *I procedimenti cautelari: il giudizio pensionistico, esperienze e prospettive dopo la riforma 1994-1996*, Bari 2-7-1999; OREFICE, *Il giudizio pensionistico*, Roma, 18-6-1999; DINI-MAMMONE, *I provvedimenti*, cit. 194-5.

(172) Corte conti, sez. giur. Regione Piemonte, 19-11-2005/ord.

(173) SCIASCIA, *Manuale*, cit., 510.

(174) Corte conti, SS.RR., 7-10-1997, n. 38.